

Codice A2003D

D.D. 30 marzo 2026, n. 137

**Legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Istanza presentata dal Comune di Asigliano Vercellese per l'anno 2026. Accoglimento ed autorizzazione.**



**ATTO DD 137/A2003D/2026**

**DEL 30/03/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO**

**A2003D - Promozione delle Attività culturali**

**OGGETTO:** Legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Istanza presentata dal Comune di Asigliano Vercellese per l'anno 2026. Accoglimento ed autorizzazione.

La legge 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", ha previsto norme a tutela del benessere animale aggiungendo un titolo apposito al codice penale "Dei delitti contro il sentimento per gli animali".

Al contempo l'art 3, comma 1, della legge 189/2004 ha previsto che "le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente".

Con deliberazione n. 32-5438 del 5 marzo 2007, la Giunta Regionale ha approvato i criteri di valutazione per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni con impiego di animali da autorizzare ai sensi della legge 189/2004.

A far data dall'approvazione della sopra citata deliberazione della Giunta Regionale, si è provveduto all'autorizzazione delle manifestazioni con determinazione del dirigente della struttura regionale competente, al termine di un'istruttoria condotta dalla Direzione stessa, nel corso della quale viene acquisito il parere della Direzione Regionale Sanità.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", è stato recepito l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'articolo 8 del quale sono contenute disposizioni in merito all'autorizzazione delle "Manifestazioni popolari", con particolare riferimento alla pista e al percorso delle gare di equidi o altri ungulati.

In adempimento del D.P.C.M. 28 febbraio 2003, la Regione Piemonte ha emanato proprie “Linee guida regionali inerenti l’utilizzo di equidi od altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari”, trasmesse ai Servizi Veterinari delle ASL con nota prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004 e che contengono, tra le altre disposizioni, trattazione delle caratteristiche alle quali devono rispondere eventuali percorsi di gara.

Il Garante regionale per i Diritti degli animali ha, inoltre, sollecitato con note datate 19 febbraio 2019, un’attenta verifica e un esplicito richiamo al rispetto del D.P.C.M. 28 febbraio 2003 nel corso delle istruttorie.

Con nota prot. n. 1026 del 9 marzo 2026, firmata digitalmente e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, il Comune di Asigliano Vercellese ha presentato alla Regione Piemonte istanza per l’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 189/2004 del “Sagra di San Vittore e tradizionale Corsa dei Buoi” del 10 maggio 2026.

L’istanza del Comune di Asigliano Vercellese è pervenuta alla Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio - Settore Promozione delle attività culturali (prot. arrivo n. 4319/A2003D del 10 marzo 2026), che ha provveduto a:

- richiedere alla Direzione Regionale Sanità – Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, con nota prot. n. 4403/A2003D dell’11 marzo 2026, il parere in merito alla richiesta di autorizzazione;
- comunicare al Comune di Asigliano Vercellese, con nota prot. n. 4588/A2003D del 12 marzo 2026, l’avvio del procedimento e la sua sospensione in attesa del parere della Direzione Regionale Sanità e di integrazioni da parte dell’Ente organizzatore stesso, consistenti in un approfondimento dei cenni storici trasmessi nel quale fosse indicata la bibliografia che comprovi l’utilizzo degli animali nell’ambito della manifestazione attraverso riferimenti precisi alla tradizione storica e popolare.

Nell’istanza presentata, il Comune di Asigliano Vercellese dichiara che la manifestazione:

- si svolgerà in data 10 maggio 2026;
- non può essere svolta senza l’impiego di animali e più precisamente di buoi;
- gli animali non sono sottoposti a sevizie e a maltrattamenti;
- rispetta i requisiti richiesti dalla sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-5438 del 5 marzo 2007;
- rispetta il D.P.C.M. 28 febbraio 2003 e s.m.i.;
- rispetta le “Linee guida regionali inerenti l’utilizzo di equidi od altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari”;
- lo svolgimento della stessa, per l’anno in corso, non è mutato rispetto agli scorsi anni.

All’istanza è allegata una relazione che riporta:

- cenni storici;
- breve descrizione della cerimonia;
- percorso di corsa e misure per la sicurezza delle persone ed il benessere degli animali.

Con nota prot. n. 1311 del 21 marzo 2026, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata e protocollata in arrivo al n. 5407/A2003D del 23 marzo 2026, il Comune di Asigliano Vercellese ha trasmesso la documentazione integrativa costituita da copia delle pagine di pubblicazioni riguardanti l’origine e la storia della manifestazione.

Con nota prot. n. 7554/A1400B del 19 marzo 2026 (prot. arrivo n. 5228/A2003D del 20 marzo 2026), la Direzione Regionale Sanità – Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare ha trasmesso la documentazione ad essa pervenuta da parte dell'ASL Vercelli e ha comunicato il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.

La nota dell'ASL Vercelli prot. n. 15662/ASL VC del 18 marzo 2026, trasmessa in allegato al parere del Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte (e da questo ricevuta il 18 marzo 2026, prot. arrivo n. 7427/A1409D), non essendo variate le modalità di svolgimento della manifestazione e considerati gli accorgimenti apportati nelle recenti edizioni a protezione degli zoccoli degli animali, ha espresso essa stessa parere favorevole per lo svolgimento dell'iniziativa, confermando quello per le precedenti edizioni.

In ordine al benessere animale, nella nota si evidenzia che:

- l'evento si ripete da diversi secoli e la partecipazione di animali è considerata imprescindibile per il rispetto della tradizione locale;
- il Servizio Veterinario dell'A.S.L. ha messo in atto, negli scorsi anni, specifiche verifiche che hanno portato alla definizione di linee guida che gli organizzatori sono tenuti a rispettare; il contenuto delle osservazioni è stato recepito nel documento regionale (nota prot. 8999/27.03 del 15 giugno 2004 ad oggetto "Linee guida inerenti l'utilizzo di equidi ed altri ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari") che ha fornito indicazioni applicative ai divieti stabiliti dal D.P.C.M. 28 febbraio 2003;
- l'impegno del Servizio stesso per garantire il rispetto del benessere degli animali coinvolti si esplica attraverso verifiche preventive sugli animali ed incontri di informazione/formazione con organizzatori, amministratori comunali e conducenti oltre che attività di vigilanza durante l'evento;
- prima della manifestazione vengono anche riesaminate con le forze dell'ordine le eventuali criticità;
- in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 28 febbraio 2003, il Comune di Asigliano Vercellese "ha previsto 'di ricoprire il piano stradale in asfalto su cui si svolge la corsa con uno strato di sabbione e limo di spessore sufficiente ad assicurare la separazione degli zoccoli dei buoi dal manto stradale stesso in modo da efficacemente attutire il loro impatto sul percorso di corsa', procedura già adottata e valutata positivamente nelle recenti edizioni";
- i restanti aspetti di competenza veterinaria sono sottoposti alle verifiche di routine previste dalle procedure dell'ASL.

Verificata la completezza della documentazione prodotta dal Comune di Asigliano Vercellese;

acquisito il parere necessario della Direzione Regionale Sanità – Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare per la valutazione dell'istanza presentata dal Comune di Asigliano Vercellese;

si rende necessario riprendere l'iter del procedimento in argomento e procedere all'autorizzazione, riconoscendone il carattere storico e culturale, della manifestazione "Sagra di San Vittore e tradizionale Corsa dei Buoi" di Asigliano Vercellese – edizione 2026, fatti salvi i pareri e le autorizzazioni di competenza di altri Enti.

Tutto ciò premesso e considerato,

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di mero provvedimento di autorizzazione;

precisato di individuare, nel firmatario del presente provvedimento, Marco Chiriotti, il Responsabile del procedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361"

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1, "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), articoli 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", articoli 17 e 18;
- la legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy";
- la nota della Regione Piemonte - Direzione Sanità Pubblica - Settore Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004, "Linee guida regionali inerenti l'utilizzo di equidi od altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 32-5438 del 5 marzo 2007 "Legge 20 luglio 2004, n. 189, 'Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate'. Definizione dei criteri per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni";
- le note del Garante regionale per i Diritti degli animali prot. n. P00004118/A02060-04 19/02/19 CR, prot. n. P00004120/A02060-04 19/02/19 CR, prot. n. P00004121/A02060-04

19/02/19 CR;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 46-4520 del 29 dicembre 2016 recante "Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - area Cultura. Revisione ed individuazione dei nuovi termini di chiusura dei procedimenti amministrativi relativi a funzioni amministrative esercitate in proprio dalla Regione e di quelli riallocati in capo alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi. Revoca della DGR. n. 22-3045 del 5.12.2011 e smi.";
- in conformità con gli indirizzi impartiti in merito dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 89-13551 del 17 giugno 2025 recante "Approvazione del Programma triennale della cultura per il triennio 2025/2027, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11";

*determina*

di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai fini di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 189/2004, la manifestazione "Sagra di San Vittore e tradizionale Corsa dei Buoi" Edizione 2026 in svolgimento a Asigliano Vercellese il 10 maggio 2026, riconoscendone il carattere storico e culturale.

Ciò fatti salvi i pareri e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, e con obbligo di rispetto:

- di quanto previsto dal D.P.C.M. 28 febbraio 2003, come richiamato dalle successive Ordinanze ministeriali;
- delle linee guida regionali in materia di cui alla nota prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004;

di attestare che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa indicato;

di notificare al Comune di Asigliano Vercellese il contenuto del presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario di cui al Capo Terzo del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione del Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A2003D - Promozione delle Attività culturali)  
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti